



Convenzione tra

Federazione Italiana Palla Tamburello

F.I.P.T.

e

Centro Sportivo Italiano

C.S.I.

Convenzione F.I.P.T. - C.S.I.

CONVENZIONE

La Federazione Italiana Palla Tamburello, con sede in Roma, Piazza Lauro de Bosis n. 15 - Codice Fiscale 800122861004 - nella persona del Presidente pro-tempore Edoardo Facchetti, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIPT suddetta

e

l'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano APS, con sede in Roma, Via della Conciliazione, 1 - Codice Fiscale 80059280588 - nella persona del Presidente pro-tempore Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

Premesso

- A) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- B) che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formati ve, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- C) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo è stato elaborato ed approvato dal CONI un Piano Nazionale di Formazione dei Quadri e degli Operatori Sportivi, che, attraverso la Scuola dello Sport, prevede la razionalizzazione dei percorsi formativi con meccanismi certi ed una effettiva valorizzazione della cosiddetta formazione permanente;
- D) che la Federazione Italiana Palla Tamburello è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E) Che la Federazione Italiana Palla Tamburello:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, quale Disciplina Sportiva Associata, dal Consiglio Nazionale del CONI e, è affiliata alla Fédération Internationale de Balle au Tambourin (FIBaT);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività di palla tamburello;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- persegue lo sviluppo del gioco della Palla Tamburello, nelle sue diverse discipline, nell'attività Paralimpica, con protocollo d'intesa sottoscritto con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP);
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara, nonché i dirigenti societari;

F) Che il Centro Sportivo Italiano:

- è un Ente di promozione sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);
- è un Ente accreditato alla Scuola Nazionale dello Sport del CONI per lo svolgimento di attività didattiche finalizzate al rilascio di qualifiche tecniche riconosciute dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ);
- è riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico;
- è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana;
- è riconosciuto dal Ministero dell'Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali;
- è iscritto al Registro Unico del Terzo Settore e può operare come rete associativa nazionale di Terzo Settore;
- è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) quale Ente accreditato per la formazione del personale della scuola;
- è un Ente accreditato in seconda classe dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la gestione dei progetti di servizio civile volontario;
- fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL);
- è membro dell'alleanza Crescere al Sud, per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nelle regioni del sud Italia e, in questa prospettiva, aderisce anche al gruppo CRC per il monitoraggio dell'attuazione della carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia e fa parte del Comitato di ascolto, confronto e approfondimento dell'Impresa sociale con i bambini.

G) che il Centro Sportivo Italiano APS in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

H) che la FIPT ed il CSI (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina", nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi.
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della palla tamburello attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.2.1 Le Parti si impegnano a sviluppare piattaforme comuni per lo sviluppo e la crescita della Palla Tamburello, anche mediante l'organizzazione comune, condivisa o patrocinata di tornei e manifestazioni a carattere locale e nazionale.

1.2.2 La FIPT si impegna a riconoscere l'affiliazione delle società affiliate al CSI, sulla base della documentazione inviata dall'Ente stesso. Le Parti concordano anche di sviluppare un sistema integrato che consenta una volta messo in atto, ferme restando le prerogative di ciascun ente e le caratteristiche specifiche del tesseramento agonistico e amatoriale federale, anche il riconoscimento automatico dei tesserati delle società richiedenti.



1.3 Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.4 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.5 Le parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione ed a concordare per quanto possibile linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

1bis. 1 Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 - Attività sportiva

2.1 Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIPT che al solo CSI senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti saranno regolate sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2 I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Italiana Palla Tamburello; il Centro Sportivo Italiano può utilizzare i termini "Campionati Nazionali Centro Sportivo Italiano" e "Rappresentativa Nazionale del Centro Sportivo Italiano".

2.3 Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi

2bis. 1 Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge per quanto concerne l'impiantistica sportiva, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FIPT/CSI.

Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1 La Federazione Italiana Palla Tamburello riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

Il Centro Sportivo Italiano, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la Federazione Italiana Palla Tamburello e nel rispetto delle normative federali.

3.2 Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

3.3 Nell'allegato sub 1 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione dei tesserati del Centro Sportivo Italiano ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla Federazione Italiana Palla Tamburello.

Articolo. 4 - Iniziative Culturali

4.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 - Durata

6.1 La durata della Convenzione è pari al quadriennio olimpico con automatico rinnovo qualora non venga disdetta da una delle parti con lettera raccomandata da inviare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

6.2 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.



Roma, 23 / 02 / 2023

Il CSI
Il Presidente
Nikolaus Boris

La FIPT
Il Presidente
Elle J. M.

1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

- 1.1. I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle due Associazioni e dei loro tesserati.
- 1.2. Esse disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti associativi, le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due Associazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.
- 1.3. I rapporti di collaborazione riguardano l'attività tamburellistica open, muro, indoor e tambeach ed in particolare:
 - Affiliazioni delle Società e tesseramento;
 - Attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica;
 - Partecipazione alle gare;
 - Formazione dei Quadri Tecnici;
 - Formazione dei Giudici di Gara;
 - Utilizzo degli impianti sportivi;
 - Iniziative culturali;
 - Accordi regionali migliorativi;
 - La scuola

2) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETA' E TESSERAMENTO DELLE PERSONE

- 2.1. La FIPT e il CSI convengono di concedere alle Società affiliate al CSI che si affiliano anche alla FIPT per la prima volta, senza esserlo mai stato in passato, una quota ridotta di affiliazione alla FIPT.
- 2.2. L'ammontare ed il versamento delle quote di tesseramento di pertinenza dei Comitati Regionali FIPT e di eventuali tasse territoriali è oggetto di specifici accordi tra i Comitati Regionali FIPT e i rappresentanti territoriali del CSI, nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 9.
- 2.3. Le tasse di approvazione gare delle manifestazioni competitive agonistiche Nazionali Federali (open, muro, indoor e tambeach) sono quelle stabilite dalla FIPT. Le tasse di approvazione gare delle manifestazioni Regionali e Provinciali sono oggetto di accordi tra i Comitati Regionali FIPT e gli Organi Territoriali del CSI), che devono trovare riscontro nelle delibere dei rispettivi Consigli Regionali.

**3) ATTIVITA' SPORTIVA: ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI,
REGOLAMENTI E CALENDARI ATTIVITA' AGONISTICA**

- 3.1. La Gestione Tecnica e il Controllo del rispetto del Regolamento Tecnico Internazionale in tutte le manifestazioni competitive-agonistiche di palla tamburello è compito esclusivo della FIPT, che lo esercita attraverso la Commissione Tecnica Federale e la Commissione Tecnica Arbitrale.
- 3.2. Il CSI può organizzare manifestazioni competitive-agonistiche riservate solo ai propri tesserati (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti). In questo caso non è previsto il pagamento di alcuna tassa gara ed è consentita la partecipazione di tesserati FIPT

- esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche per il CSI. Le spese per l'eventuale Servizio di Gestione Tecnica della manifestazione sono oggetto di specifici accordi tra i Comitati Regionali FIPT ed i rappresentanti territoriali del CSI.
- 3.3. Le Società affiliate al CSI, ma non alla FIPT, interessate all'organizzazione di manifestazioni federali (Giovanissimi, Allievi, Juniores e Seniores) devono necessariamente, se intendono prevedere la presenza di atleti tesserati solo alla FIPT, ottenere l'affiliazione alla FIPT e richiedere l'autorizzazione a far svolgere la manifestazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento delle Manifestazioni della FIPT, versando le tasse previste dalle Norme Federali dell'anno in corso. Resta inteso che in tutte le manifestazioni federali (anche organizzate dal CSI, con Società affiliate FIPT), tutti i partecipanti devono essere anche in regola con il tesseramento alla FIPT.
 - 3.4. Per le manifestazioni riservate alle categorie dell'area promozionale i Comitati Regionali della FIPT ed i rappresentanti territoriali del CSI definiscono, nell'osservanza dei principi della presente convenzione, le modalità, i criteri e le disposizioni tecniche per la partecipazione degli atleti, fermo restando che tutti i partecipanti devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria e l'obbligo di copertura assicurativa ed esibire la relativa tessera di appartenenza valida per l'anno in corso.
 - 3.5. La FIPT garantisce, se richiesto dal CSI, il Servizio di Gestione Tecnica. Le spese necessarie alla organizzazione e gestione dell'evento (giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) saranno a carico degli organizzatori.
 - 3.6. Gli Organi Nazionali della FIPT comunicheranno al CSI, non appena stabilite, le date del proprio Calendario Nazionale per opportuna conoscenza. Per l'attività dell'area promozionale le manifestazioni possono svolgersi contemporaneamente.
 - 3.7. Per manifestazioni non competitive si intendono quelle che non prevedono il Servizio di gestione tecnica da parte della Commissione Tecnica Federale e della Commissione Tecnica Arbitrale della FIPT.
 - 3.8. La FIPT e il CSI concordano di riservare ad accordi bilaterali nazionali e territoriali, depositati in Federazione per la necessaria ratifica, la reciproca collaborazione in merito ad eventi di particolare rilevanza per le rispettive Associazioni, purché non in contrasto con i regolamenti federali e la natura della presente convenzione.

4) PARTECIPAZIONE ALLE GARE

- 4.1. La partecipazione degli atleti alle gare di palla tamburello federali, è disciplinata dal Regolamento Tecnico, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni.
- 4.2. La FIPT e il CSI, convengono di permettere la partecipazione all'attività promozionale dei propri atleti tesserati appartenenti alle seguenti categorie: Esordienti e Amatori alle manifestazioni organizzate dall'uno o dall'altro nel pieno rispetto di quanto previsto in tutti i punti precedenti, su tutto il territorio nazionale.
- 4.3. La FIPT e il CSI convengono che la partecipazione alle manifestazioni di atleti (Giovanissimi, Allievi, Juniores, Seniores, Esordienti e Amatori), è subordinata all'affiliazione FIPT della Società organizzatrice e al tesseramento FIPT dei singoli atleti.
- 4.4. Il CSI dichiara che i propri tesserati che partecipano all'attività federale della FIPT, ed i tesserati delle categorie esordienti e amatori che partecipano all'attività promozionale, sono in possesso della prescritta certificazione di idoneità alla pratica della palla tamburello e dotati di

adeguata copertura assicurativa. In ogni caso il CSI manleva la FIPT da qualsiasi responsabilità in ordine alla partecipazione dei propri tesserati alle gare FIPT.

5) FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E PER DIRIGENTI

- 5.1. Gli associati del CSI possono partecipare ai corsi di formazione dei quadri tecnici (istruttori, allenatori) e per dirigenti organizzati dalla FIPT.
- 5.2. La FIPT riserva una quota ai tesserati del CSI per la partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento da essa organizzati, purché i partecipanti siano in possesso dei requisiti previsti dai singoli regolamenti.
- 5.3. Ai partecipanti ai suddetti corsi che avranno conseguito l'idoneità, viene rilasciato un attestato, così come previsto per i tesserati FIPT.
- 5.4. Il CSI può organizzare corsi di I livello concordando le modalità di svolgimento con la FIPT che potrà fornire altresì, secondo le disponibilità, il personale e il materiale tecnico informativo necessario per tali attività. Detta organizzazione deve essere concordata per tempo con la FIPT. I costi del personale sono a carico degli organizzatori.
- 5.5. Ai corsi organizzati dal CSI possono partecipare i tesserati della FIPT.

6) FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

- 6.1. La FIPT si rende disponibile a garantire l'assistenza per la formazione e l'aggiornamento di operatori appartenenti al CSI;
- 6.2. Ai partecipanti ai suddetti corsi che avranno conseguito l'idoneità, secondo un piano formativo concordato tra le parti, verrà rilasciato un attestato.
- 6.3. Gli stessi operatori in possesso di tale attestato possono essere utilizzati dalla FIPT nella propria attività di promozione.
- 6.4. Resta inteso che per poter svolgere le funzioni di Giudice di Gara, nelle manifestazioni competitive-agonistiche, i soggetti di cui sopra devono essere necessariamente tesserati alla FIPT.

7) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 7.1. La FIPT e il CSI si impegnano ad assicurare le medesime condizioni ai tesserati delle rispettive Associazioni che utilizzano gli impianti sportivi gestiti in convenzioni.

8) INIZIATIVE CULTURALI

- 8.1. La FIPT e il CSI concordano, nell'ambito delle iniziative culturali, di attivare congiuntamente una serie di iniziative che principalmente possono essere riassunte in:
 - ricerche e studi sulla palla tamburello;
 - diffusione di testi e pubblicazioni;
 - ricerche e studi sull'attività giovanile, promozionale e sociale;
 - abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;

- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.
- 8.2. Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

9) **ACCORDI REGIONALI INTEGRATIVI**

- 9.1. La presente convenzione firmata dai rispettivi Presidenti Nazionali della FIPT e del CSI ha validità su tutto il territorio nazionale. In considerazione delle nuove competenze attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, i firmatari della presente convenzione promuovono presso i rispettivi Comitati la stipula di accordi a carattere territoriale, ad integrazione della presente convenzione ma non in contrasto con la stessa, con particolare riferimento all'organizzazione delle manifestazioni sportive ai vari livelli. Copia degli accordi sottoscritti devono essere depositati in Federazione per la necessaria ratifica.

Roma, 23/02/2023

Il CSI
Il Presidente
Nattonio Bronio

La FIPT
Il Presidente
[Signature]